



DECRETO

Oggetto: Emanazione Regolamento in materia di concorso pubblico per l'accesso ai ruoli del personale tecnico amministrativo a tempo determinato e indeterminato.

IL RETTORE

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTO il DPR 9 maggio 1994, n. 487 *“Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”*;

VISTO il DPR 16 giugno 2023, n. 82 *“Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”*;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Brescia, emanato con D.R. n. 107 del 6 febbraio 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 39 del 16 febbraio 2024 e nello specifico l'art. 7 comma 1 lett. d);

VISTO il CCNL *“Istruzione e Ricerca”* firmato il 18 gennaio 2024, ed in particolare gli allegati E, F, G e H;

RAVVISATA la necessità di adeguare il Regolamento in materia di accesso ai ruoli del personale tecnico amministrativo a tempo determinato e indeterminato in vigore, alla luce delle modifiche apportate dal DPR 82/2023 e della nuova classificazione del personale introdotta dal CCNL 18 gennaio 2024 e di modificarne il titolo;

VISTA la proposta di modifica del *“Regolamento in materia di concorso pubblico per l'accesso ai ruoli del personale tecnico amministrativo a tempo determinato e indeterminato (All. 1)”*;

VISTA la delibera n. 89 del 22 aprile 2024 con la quale il Senato Accademico ha espresso il proprio parere favorevole alla modifica del Regolamento;

VISTA la delibera n. 90 del 23 aprile 2024 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Regolamento;

DECRETA

per le motivazioni indicate nelle premesse del presente atto e che qui si intendono integralmente riportate,

è emanato il *“Regolamento in materia di concorso pubblico per l'accesso ai ruoli del personale tecnico amministrativo a tempo determinato e indeterminato (All. 1)”* di cui costituisce parte integrale e sostanziale.

Brescia, data del protocollo

II RETTORE

(prof. Francesco Castelli)

F.to digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/05



REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONCORSO PUBBLICO PER L'ACCESSO AI RUOLI DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO

CAPO I PRINCIPI GENERALI

ART. 1 Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina, nei limiti consentiti dall'art. 70 comma 13 del d. lgs. 165/2001, i procedimenti di selezione per l'accesso dall'esterno ai ruoli del personale dell'Università degli Studi di Brescia, inquadrato nel sistema di classificazione previsto dal CCNL vigente del Comparto "Università", da assumere a tempo determinato e indeterminato. Il presente regolamento fa riferimento alle seguenti normative:

- D.P.R. 487/1994
- D.P.R. 272/2004
- D.P.R. 82/2023

ART. 2 Principi generali

Le procedure di reclutamento, nel rispetto del Codice etico d'Ateneo, si conformano ai seguenti principi e criteri generali:

- modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità ed assicurino economicità e celerità di espletamento;
- adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti dalla posizione da ricoprire;
- utilizzo, ove necessario, di sistemi automatizzati, diretti a realizzare forme di preselezione;
- composizione delle Commissioni giudicatrici secondo criteri di trasparenza e imparzialità.

ART. 3 Copertura dei posti

La copertura dei posti avviene mediante:

Mobilità

- L'Amministrazione, prima di espletare la selezione pubblica a tempo indeterminato, procede all'esperimento della procedura di mobilità obbligatoria ai fini della ricollocazione del personale in disponibilità, dando comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica; attiva le procedure di mobilità interna nel rispetto del Regolamento di Ateneo e quelle di mobilità esterna previste dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 9 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, per l'assunzione a tempo determinato o indeterminato, l'Ateneo può utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, per la copertura di posti inerenti lo stesso profilo e categoria professionale.



Selezione pubblica

- Le procedure di reclutamento sono indette per l'accesso alle aree degli Operatori, Collaboratori, Funzionari ed Elevate Professionalità secondo il sistema di classificazione del personale tecnico-amministrativo previsto dal vigente CCNL Comparto Istruzione e Ricerca.

L'accesso avviene mediante le seguenti procedure di reclutamento:

- a) per l'accesso all'area degli Operatori mediante avviamento a selezione con prova idoneativa per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento tenute dagli uffici competenti per le categorie per le quali è richiesto il diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o "Certificato di competenze "relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al D. Lgs. N. 61 del 2017-con promozione alla classe IV- da cui emerge il raggiungimento delle abilità, conoscenze e competenze minime necessarie per il superamento del predetto periodo di istruzione;
- b) per l'accesso all'area degli Operatori mediante selezione pubblica per esami;
- c) per l'accesso alle aree dei Collaboratori, Funzionari ed Elevate Professionalità mediante selezione pubblica per titoli ed esami o solo per esami.

I posti riservati agli aventi diritto di cui al D.Lgs n. 66/2010, alla Legge n. 68/1999 e alla Legge n. 74/2023 art 1 comma 9-bis sono coperti mediante:

1. riserva di posti nelle selezioni pubbliche dall'esterno nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
2. selezione pubblica dall'esterno riservata ai soggetti medesimi;
3. chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento di cui alla legge n. 68/1999 ai sensi della vigente normativa ovvero tramite la stipula di apposite convenzioni ai sensi dell'art. 11 della stessa legge.

CAPO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCORSI PUBBLICI

ART. 4 Requisiti per l'accesso

Le assunzioni di personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, fermi restando i requisiti generali previsti dalle norme vigenti in materia, avvengono sulla base del possesso dei seguenti titoli di studio, rilasciati da scuole o istituti statali, parificati o legalmente riconosciuti, ai sensi del CCNL vigente:

- a) area Operatori: diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o "Certificato di competenze "relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al D. Lgs. N. 61 del 2017-con promozione alla classe IV- da cui emerge il raggiungimento delle abilità, conoscenze e competenze minime necessarie per il superamento del predetto periodo di istruzione;
- b) area Collaboratori: diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- c) area Funzionari: laurea triennale, magistrale o vecchio ordinamento;
- d) area Elevata Professionalità: laurea magistrale o vecchio ordinamento accompagnata, di norma, da un periodo pluriennale di esperienza lavorativa in funzioni specialistiche e/o di responsabilità che possono anche richiedere l'iscrizione ad albi professionali.

Per alcune figure professionali, il possesso dell'abilitazione alla professione sarà richiesto ai sensi di legge.

In ogni caso, oltre ai requisiti richiesti, in linea generale, per l'accesso alla categoria, potranno



essere indicati nel bando concorsuale specifici requisiti in relazione alla tipologia dell'attività lavorativa.

ART. 5 Bando di concorso

Il concorso pubblico è indetto con disposizione del Direttore Generale o suo delegato, pubblicato sul Portale Unico del Reclutamento (InPA), nonché nel sito Web dell'Ateneo.

Il bando di concorso deve indicare:

- a) la tipologia di procedimento concorsuale adottato;
- b) il numero dei posti messi a concorso, la categoria e l'area di riferimento;
- c) i requisiti soggettivi generali e particolari per l'ammissione all'impiego;
- d) i termini e le modalità per la presentazione delle domande;
- e) le modalità con le quali verrà reso noto il calendario e la sede delle prove;
- f) le materie oggetto delle prove d'esame;
- g) la votazione minima richiesta per il superamento delle singole prove;
- h) i titoli che danno luogo a preferenze in caso di parità di punteggio;
- i) le eventuali percentuali di posti riservati dalla vigente normativa a favore di determinate categorie;
- l) criteri di formazione della graduatoria generale di merito e le modalità di approvazione;
- m) le modalità di costituzione del rapporto di lavoro;
- n) i motivi di esclusione dalla partecipazione al concorso, che potrà essere effettuata in ogni fase e grado del procedimento con provvedimento motivato e che verrà notificata all'interessato/agli interessati;
- o) eventuale pagamento del contributo non rimborsabile per la partecipazione al concorso. La ricevuta del versamento deve essere allegata alla domanda di partecipazione a pena di esclusione dal concorso;

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso per la presentazione delle domande e all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.

Il bando deve individuare, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6, legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale che ne assicura il corretto svolgimento nel rispetto della normativa vigente. Deve altresì prevedere, ai sensi dell'art. 16, legge 12 marzo 1999 n. 68, modalità di svolgimento delle prove tali da consentire ai soggetti disabili di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri.

ART. 6 Prova preselettiva

Qualora il numero dei candidati ammessi al concorso pubblico sia tale da pregiudicare il rapido e corretto svolgimento delle procedure concorsuali, ovvero ciò appaia comunque opportuno tenuto conto delle peculiari caratteristiche di ciascun concorso, può essere disposta l'effettuazione di una prova preselettiva. In tal caso il bando dovrà prevedere il numero dei candidati da ammettere alla prova concorsuale.

In caso di ex aequo all'ultimo posto utile nella graduatoria verranno ammessi i candidati con lo stesso punteggio.

Per l'espletamento delle procedure preselettive l'Amministrazione potrà ricorrere ad organismi, enti o proprie articolazioni organizzative dotate di adeguata specializzazione in materia.



Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.

Sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati che hanno maturato un'esperienza lavorativa di almeno 6 mesi con rapporto di lavoro subordinato in ambito universitario e i candidati con invalidità uguale o superiore all'80%.

ART. 7

Tipologia delle prove d'esame

La tipologia e i contenuti delle prove d'esame risponderanno a criteri di coerenza e omogeneità rispetto alla categoria del posto messo a concorso, tenendo conto della necessità di prevedere, secondo le aree, conoscenze di base omogenee valide per tutti.

Per tutte le procedure di selezione i bandi di concorso prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.

Le modalità di espletamento delle prove d'esame sono diverse per categorie:

- aree degli Operatori e dei Collaboratori: le prove consistono in una prova scritta o pratica ed una prova orale;
- area dei Funzionari: le prove consistono in una prova scritta, anche a contenuto teorico pratico, ed una prova orale;
- aree delle Elevate Professionalità: le prove consistono in due prove scritte, anche a contenuto teorico pratico, ed una prova orale;

Le prove di esame danno particolare rilievo all'accertamento delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini e sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali nonché manageriali, per i profili che svolgono tali compiti.

L'Amministrazione può prevedere che le prove siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione, fatti salvi i compiti spettanti alla Commissione esaminatrice.

ART. 8

Commissioni esaminatrici

Le Commissioni esaminatrici dei concorsi e delle selezioni sono nominate con disposizione del Dirigente del Settore Risorse Umane su proposta del RUP.

L'incarico di commissario è attribuito tenendo conto prioritariamente della professionalità e della competenza sulle materie oggetto del concorso, conciliando tali criteri con una logica di rotazione degli incarichi. Le Commissioni sono composte da esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra docenti, ricercatori, dirigenti, personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, di altri Atenei ed estranei all'amministrazione universitaria. Alle Commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per le materie speciali. Le Commissioni possono altresì essere integrate da esperti e/o professionisti incaricati di valutare gli aspetti motivazionali, comportamentali ed individuali.

Le funzioni di Presidente sono svolte da personale docente, ricercatori, dirigenti o funzionari apicali di area non inferiore ad Elevate Professionalità e, in ogni caso, appartenenti all'area superiore al posto messo a concorso.



Per le prove di accesso all'area degli Operatori la presidenza delle Commissioni può altresì essere attribuita ad un dipendente inquadrato almeno nell'area dei Funzionari.

Nessuno dei componenti delle Commissioni può appartenere ad un'area inferiore a quella relativa al posto messo a concorso.

ART. 9 **Approvazione atti e utilizzo graduatorie**

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori, è approvata con disposizione del Dirigente del Settore Risorse Umane su proposta del RUP ed è pubblicata sul sito web dell'Ateneo e nel Portale Unico del Reclutamento (InPA). Dalla data di pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.

La graduatoria rimane efficace dal giorno della pubblicazione per il periodo previsto dalla normativa vigente.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare le graduatorie per la copertura a tempo indeterminato di ulteriori posti vacanti, nel rispetto dell'equilibrio finanziario e di bilancio.

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di utilizzare le stesse graduatorie per la copertura a tempo indeterminato di posti vacanti con articolazione dell'orario a tempo parziale, senza pregiudizio rispetto alla posizione in graduatoria ai fini dell'esercizio della facoltà di cui al capoverso precedente.

L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di utilizzare le graduatorie così formate anche per assunzioni a tempo determinato, senza pregiudizio rispetto alla posizione in graduatoria ai fini dell'esercizio della facoltà di cui ai capoversi 3 e 4 del presente articolo, con conseguente prevalenza dell'assunzione a tempo indeterminato rispetto a quella a tempo determinato e, in subordine, dell'assunzione a tempo pieno rispetto a quella a tempo parziale.

ART. 10 **Norme finali e di rinvio**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento continuano a trovare applicazione le norme generali in materia di accesso agli impieghi pubblici e le norme generali sullo svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione ai pubblici impieghi ed in particolare le norme contenute nel CCNL di comparto.